

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 30 giugno 2023, n. 159
Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e Decreto Legislativo 03 marzo 2011, n. 28 relativa alla costruzione ed all'esercizio di: - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 54,00 MWe, costituito da 12 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,5 MWe, sito nel Comune di San Severo (FG) località "Centoquaranta - Mezzanone"; - di una Sotto stazione Utente 30/150 kV collegata in antenna con la sezione a 150 kV del futuro ampliamento della S.E. 380/150 kV sita nel Comune di San Severo (FG); - del futuro ampliamento della Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN denominata "San Severo" (autorizzato con D.D. n. 34 del 22/09/2016 rettificata con D.D. n. 50 del 25/10/2016 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 76 del 12/07/2017). **Proponente: RWE Renewable Italia S.r.l. con sede legale in Via Andrea Doria 41/G 00192 Roma (RM), P.IVA/ C.F. 06400370968.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Supporto Giuridico Tecnico in materia di Energie Rinnovabili" arch. Brigitta Ieva, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "*... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...*";
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "*... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...*";

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER.

RILEVATO CHE:

- La società **Innogy Italia S.p.A.**, ha richiesto a questa Regione, in data 19/06/2019 (acquisita al prot. n. 2714 del 24/06/2019), ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art. 12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica denominato “Parco Eolico San Severo” della potenza di 54,00 MWe nel Comune di San Severo (FG), in località “Centoquaranta - Mezzanone”, nonché delle infrastrutture connesse. Successivamente, con nota prot. n. 2976 del 25/03/2021 il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili prendeva atto della fusione per incorporazione di Innogy Italia S.p.a. in **RWE Renewables Italia S.r.l.** con sede legale in **Roma (RM)**, in **Via Andrea Doria 41/G, Cod. Fisc. e P.IVA 06400370968**, come da documentazione trasmessa dal Proponente con note pec del 11/01/2021 (acquisita al prot. n. 183 del 11/01/2021) e pec del 16/03/2021 (acquisita al prot. n. 2660 del 16/03/2021);
- in ordine alle opere di connessione (cod. id.: 201800340):
 - il Gestore di Rete Terna S.p.A., con nota prot. n. TE/P20180027626 del 02/11/2018, trasmetteva alla Società Innogy Italia S.p.A. il preventivo di connessione che prevede che la “... centrale venga collegata in antenna a 150 kV al futuro ampliamento della Stazione Elettrica a 358 kV della RTN denominata “San Severo” ...” “... il nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento della Vs. centrale sulla Stazione Elettrica della RTN costituisce impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo arrivo produttore a 150 kV nella suddetta stazione costituisce impianto di rete per la concessione ...” (autorizzato con D.D. n. 34 del 22/09/2016 rettificata con D.D. n. 50 del 25/10/2016 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 76 del 12/07/2017);
 - la Società in data 30/11/2018 ha accettato la STMG indicata da Terna S.p.A.; successivamente, in data 06/08/2019 e in data 10/09/2019, trasmetteva la documentazione progettuale relativa alle opere RTN;
 - Terna S.p.A., con nota prot. n. TERNA/P20190074242 del 23/10/2019 comunicava il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete. Successivamente, in data 19/02/2021 comunicava l’esito favorevole della voltura dell’iniziativa a favore della società RWE Renewables Italia S.r.l.;
- con nota prot. n. 3942 del 10/10/2019, notificata in data 08/01/2020, la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, a seguito di istruttoria, inviava richiesta integrazioni e invito al completamento della documentazione tecnico – progettuale alla Società istante. Il Proponente con nota pec del 02/03/2020 (acquisita al prot. n. 1500 del 03/09/2020) chiedeva proroga del termine per provvedere al deposito della documentazione tecnico integrativa succitata, cui la Sezione acconsentiva con la nota prot. n. 2599 del 31/03/2020 prorogando al 02/05/2020 il termine precedentemente assegnato. La società Innogy Italia S.p.A. con nota pec del 05/04/2020 (acquisita al prot. n. 2736 del

- 06/04/2020) provvedeva al deposito della documentazione richiesta con la summenzionata nota prot. n. 3942 del 01/10/2019;
- a seguito della verifica formale sulla documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, la Sezione procedente, con ulteriore nota prot. n. 3484 del 12/05/2020, trasmetteva nuovo preavviso di improcedibilità. La Società istante con nota pec del 27/05/2020 (acquisita al prot. n. 3822 del 28/05/2020) con riferimento alla succitata nota prot. n. 3484 del 12/05/2020 trasmetteva proprie osservazioni puntualmente riscontrate dalla Sezione scrivente con la nota prot. n. 4161 del 17/06/2020 con l'invito a depositare la documentazione integrativa richiesta con la succitata nota. Contestualmente, il Proponente, con nota pec del 12/06/2020 (acquisita al prot. n. 4120 del 15/06/2020) chiedeva una ulteriore proroga di 30 giorni del termine assegnato per il deposito della documentazione integrativa, cui la Sezione acconsentiva con la nota prot. n. 4162 del 17/06/2020 e fino al 12/07/2020. Successivamente la Innogy Italia S.p.A. con nota pec del 10/07/2020 (acquisita al prot. n. 4945 del 13/07/2020) chiedeva una ulteriore proroga di 60 giorni al precedente termine assegnato, cui la Sezione acconsentiva nuovamente con la nota prot. n. 4978 del 14/07/2020 e fino al 10/09/2020. Successivamente la società Innogy Italia S.p.A. con nota pec del 10/09/2020 (acquisita al prot. n. 6225 dell'11/09/2020) provvedeva al deposito della documentazione richiesta con la summenzionata nota prot. n. 3484 del 12/05/2020;
 - la Sezione procedente, quindi, a seguito di nuova verifica formale sulla documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, dalla quale emergevano ulteriori anomalie formali, inviava un nuovo preavviso di improcedibilità prot. n. 7435 del 20/10/2020; la società Innogy Italia S.p.A. con nota pec del 19/11/2020 (acquisita al prot. n. 7435 del 20/10/2020) provvedeva al deposito della documentazione richiesta;
 - la Società Innogy Italia S.p.A. (dall'11/12/2020 sostituita da RWE Renewables Italia S.r.l.) con nota del 28/01/2019 presentava istanza ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. n.152/2006, per l'avvio della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione di un parco eolico di potenza nominale pari a 54 MWe da realizzarsi nel comune di San Severo (FG); con nota pec prot. n. 967 del 26/08/2022 trasmetteva la nota prot. n. 103556 del 25/08/2022 con cui il Ministero della Transizione Ecologia, di seguito MiTE, aveva comunicato l'avvenuta emanazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto "Parco Eolico San Severo" considerato il parere positivo con condizioni ambientali n. 187 del 29/11/2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
 - il Servizio procedente, quindi, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 9459 del 23/09/2022, comunicava formale avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., e contestualmente convocava per il giorno 14/10/2022 la prima riunione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza. Nell'ambito di suddetta nota la Sezione procedente invitava la Società istante a voler provvedere ad aggiornare: la documentazione attestante la disponibilità delle aree ovvero Piano particella di Esproprio; la documentazione inerente il Quadro Economico redatto secondo quanto previsto all'art. 32 de D.P.R. 207/2010; il computo metrico estimativo redatto, secondo quanto previsto all'art. 32 del D.P.R. 207/2010; gli elaborati inerenti il preventivo di connessione rilasciato da Terna S.p.A. con la nota prot. n. 27626 del 02/11/2018 e benestariata con la nota prot. n. 74242 del 23/10/2019; a trasmettere la dichiarazione, da rendere ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i, attestante la conformità tra la documentazione progettuale presentata presso il Ministero della Transizione Ecologica ai fini del rilascio della Valutazione d'Impatto Ambientale e quella consegnata per il presente procedimento di A.U.;
 - questo Servizio procedente, con nota prot. n. 10557 del 17/10/2022 trasmetteva il verbale della seduta della Conferenza di Servizio del 14/10/2022 e contestualmente provvedeva a convocare la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 24/10/2022 rinviata, con nota prot. n. 10786 del 21/10/2022, al giorno 02/11/2022 sempre in modalità videoconferenza. Con la medesima nota, in ordine al titolo paesaggistico, si evidenziava la necessità di chiarimenti in merito al parere reso ed

- acquisito dal Comune di San Severo, se quest'ultimo era stato prodotto nei termini di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii e all'art. 7, c.4 della L.R. 20/2009, garantendo anche adeguata differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia o, diversamente, se lo stesso resta ascritto ad altri profili di valutazione eventualmente già compendiate nella sessione istruttoria ministeriale già culminata con il rilascio del titolo di compatibilità ambientale;
- nel corso della seduta della Conferenza di servizio del 02/11/2022, si invitava la società RWE Renewables Italia S.r.l. a voler provvedere a dare seguito ai rilievi ovvero incoerenze rispetto alla interferenza segnalata dall'Ufficio per le Espropriazioni ai fini dell'espletamento delle incombenze spettanti al Servizio precedente e rispetto al disallineamento delle prescrizioni inerenti la segnaletica ottico - luminosa diurna da apporre sugli aerogeneratori, nonché a farsi carico del quadro delle prescrizioni e condizioni subordinanti la conclusione positiva del procedimento prima della formale comunicazione di conclusione del procedimento *de quo*;
 - la Società istante con note pec del 20/10/2022, acquisite rispettivamente al prot. n. 10755 del 20/10/2022 e al prot. n. 10756 del 20/10/2022, trasmetteva con nota prot. 1235 del 20/10/2022 la documentazione richiesta dall'Ufficio per le Espropriazioni (manleva e relazione tecnica Relazione Tecnica del PPE Descrittivo) e con la nota prot. n. 16355 del 05/10/2022, trasmetteva quanto richiesto dall'Ufficio Parco Tratturi, con nota prot. n. 13354 del 11/10/2022, nel corso della succitata riunione della Conferenza di Servizi del giorno 14/10/2022;
 - pertanto, il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n.11508 del 08/11/2022, trasmetteva la copia conforme del verbale della sopracitata seduta del 02/11/2022 a tutti gli Enti interessati e contestualmente, nel preannunciare la successiva trasmissione della nota di conclusione del procedimento, sollecitava la società istante a voler provvedere a farsi carico del quadro delle prescrizioni e condizioni subordinanti la conclusione positiva del procedimento prima della formale comunicazione di conclusione del procedimento *de quo*;
 - il proponente, in riscontro alle richieste di integrazioni/controdeduzioni formulate nel corso della seduta della Conferenza di Servizio del 02/11/2022, trasmetteva la documentazione suppletiva come di seguito elencata:
 - nota pec acquisita al prot. n. 1306 del 02/11/2022, in riscontro alla richiesta ANAS S.p.A., prot. n. 748303 del 27/10/2022 (relazione tecnica, relazione descrittiva delle opere, planimetria di inquadramento del progetto);
 - nota pec acquisita al prot. 1377 del 15/11/2022, in riscontro alle prescrizioni ENAC, prot. 101383 del 16/08/2022, sulla segnaletica ottico - luminosa;
 - nota pec acquisita al prot. n. 1574 del 16/12/2022, istanza di verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, ex art.28 D.Lgs. 152/2006;
 - nota pec acquisita al prot. n. 3266 del 20/02/2023, il proponente trasmetteva comunicazione congiunta con la società Marco Polo Solar S.r.l. per la risoluzione della rilevata interferenza fra Sottostazione Utente e impianto fotovoltaico;
 - nota pec acquisita al prot. n. 5644 del 30/03/2023, in riscontro alla richiesta di documentazione integrativa del Consorzio per la Bonifica della Capitanata di cui alla nota prot. n. 6624 del 22/03/2023, dichiarava di rendersi "... disponibile a recepire in sede di progettazione esecutiva le prescrizioni indicate ..." dal citato Consorzio;
 - il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 6124 del 04/04/2023 comunicava la conclusione positiva della Conferenza di Servizi e allegava i pareri e nulla osta intervenuti successivamente alla seduta del 02/11/2022:
 - Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, prot. n. 981 del 25/01/2023;
 - Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 6624 del 22/03/2023; riscontrata dal proponente con nota pec del 30/03/2023 (acquisita al prot. n. 5644 del 30/03/2023);
 - Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 2493 del 26/01/2023;

- Terna S.p.A., prot. n. 20220105558 del 01/12/2022;
- successivamente la Margherita S.r.l. con nota pec del 09/05/2023 (acquisita al prot. n. 8539 del 09/05/2023) a seguito della visione della documentazione progettuale depositata sul portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché di quella depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, mediante accesso agli atti, segnalava che la sottostazione elettrica 30/150 kV risultava “... *posizionata sulla strada di accesso alla Sottostazione Elettrica Utente della Margherita* ...” precisando che “... *proprio dove la RWE vorrebbe realizzare la propria Stazione elettrica è ubicata la strada di accesso alla Stazione Margherita ed i cavidotti di allaccio degli aerogeneratori Margherita alla propria Stazione elettrica; dette opere sono meglio identificate nell’elaborato planimetrico redatto dalla Margherita in fase di acquisizione coattiva e relativo Decreto, trascritto presso l’Agenzia delle Entrate al numero R.G. 12810 R.P. 9667 Presentazione n.11 del 12/06/2017 ...*”;
- il proponente con nota pec del 22/05/2023 (acquisita al prot. n. 9081 del 22/05/2023) osservava quanto comunicato dalla società Margherita S.r.l., precisando che le opere riferite quali interferenti con quelle esistenti della citata società in realtà sono localizzate entro i limiti delle particelle catastali escludendo quindi interferenze con la strada di accesso alla sottostazione utente della Margherita S.r.l.;
- pertanto il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, preso atto dei rilievi mossi dalla società Margherita S.r.l. nonché di quanto segnalato dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata con la citata nota prot. n. 6624 del 22/03/2023, con nota prot. n. 6517 del 01/06/2023 interveniva sugli ultimi passaggi intercorsi, precisando che il rilievo mosso dal citato Consorzio non avrebbe potuto rientrare fra le prescrizioni da recepirsi in fase di redazione del progetto esecutivo, senza un preliminare adeguamento, se pur circoscritto, dei corrispondenti riferimenti progettuali. Pertanto, invitava la società RWE Renewable Italia S.r.l. a voler trasmettere il richiesto preventivo per i lavori di rafforzamento della condotta interferente debitamente accettato, ovvero eventuale proposta di delocalizzazione del citato tratto del cavidotto insistente sulle particelle 401-402-404-407-408-410 del foglio 126 di San Severo intestate al Demanio Pubblico della Regione Puglia;
- il proponente, in riscontro alla citata richiesta, con sua nota pec del 09/06/2023 (acquisita al prot. n. 9813 del 09/06/2023) rilevava che:
 - la sottostazione utente 30/150 kV è individuata entro i limiti catastali della particella n. 561 fg. 126 e non sulla strada di accesso alla S.E. 380/150 kV di Terna;
 - stava provvedendo comunque alla traslazione della stessa, entro i limiti della particella catastale 559 del fg. 126 sulla quale è localizzata la Sottostazione elettrica della sezione a 150 kV condivisa con altri utenti in accordo con questi ultimi, liberando la particella 550 di proprietà della Margherita S.r.l.;
 - al fine di superare la sovrapposizione del tratto di cavidotto MT, insistente sulle particelle 401-402-404-407-408-410 del foglio 126 di San Severo intestate al Demanio Pubblico della Regione Puglia, con le condotte idriche del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, attesa la impossibilità di accettare il preventivo formulato dal citato Ente risultato troppo oneroso, proponeva “... *la delocalizzazione del tratto su strada esistente di proprietà di Terna S.p.A. alle p.lle 558 e 560 fg. 126 allegando una relazione tecnica esplicativa e una planimetria di dettaglio con la indicazione del vecchio tracciato e del nuovo ...*”; avviando contestualmente una interlocuzione con il gestore della RTN al fine di sottoscrivere accordi bonari per il passaggio sulle già citate particelle 558 e 560 fg. 126 di San Severo;
- pertanto, preso atto di quanto sopra riportato, atteso che le succitate variazioni afferivano alla logica della soluzione tecnica di connessione e non apparivano a quest’ufficio essere rilevanti sì da incidere sulle conclusioni istruttorie fin qui rese, al netto di eventuali tempestive osservazioni da parte degli enti in indirizzo, il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 10387 del 26/06/2023 confermava e integrava, rispetto alla precedente nota prot. n. 6124 del 04/04/2023, la conclusione

positiva della Conferenza di Servizi sopra citata. Contestualmente questo Servizio precedente chiedeva una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il rappresentante legale della società si impegna alla rinuncia formale alla occupazione delle particelle 401-402-404-407-408-410 del foglio 126 di San Severo, all'aggiornamento del relativo piano particellare e tutta la documentazione ad esso collegata, nonché alla rinuncia ad una nuova dichiarazione di pubblica utilità, impegnandosi a acquisire le particelle 558 e 560 fg. 126 mediante accordo bonario con la società Terna S.p.A..

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Deliberazione del Consiglio dei Ministri trasmesso dalla società con nota acquisita al prot. n. 8256 del 26/08/2022, comunica l'avvenuta approvazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto "Parco Eolico San Severo" recante giudizio positivo di compatibilità ambientale a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 187 del 29/11/2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 11570 del 23/10/2022, con cui richiamando le valutazioni già espresse in via endoprocedimentale alla Direzione Generale ABAP con le note prot. 4447 del 12/06/2020 e prot. n. 810 del 01/02/2021, nell'ambito della Procedura di VIA ministeriale prescrive, ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva, quanto segue:

1. Siano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, ai fini di acquisire un quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici già evidenziate nel corso dell'istruttoria di progetto, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ.

I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree:

- a. In corrispondenza del tracciato del cavidotto esterno nelle località Motta della Regina, Pod.e S. Alfredo, Motta del Lupo, Ratino, Pod.e S. Arcangelo, Masseria Ratino, Masseria del Sordo, C. Imperati, Vignali, Contrada Casone, Casonetto, C. Fraccacreta, Masseria Scoppa, Masseria Cesare e Quattro Colonne, dove sono segnalati villaggi neolitici, insediamenti di età tardoantica, viabilità romana, aree di dispersione di materiali archeologici differenziate cronologicamente, motte medievali, ecc.;
 - b. In corrispondenza degli aerogeneratori WTG12, WTG11, WTG10, WTG08, WTG07 e WTG01, e dei relativi cavidotti di collegamento, nelle località Sborro, Contrada Zanotti, Masseria Sborro, Mezzanone, Masseria La Porta e Pescorosso, dove sono segnalate prevalentemente fattorie romane;
 - c. In corrispondenza del tracciato del cavidotto interno in località Masseria Piro, dove sono segnalati un villaggio neolitico e una necropoli di età ellenistica;
 - d. In corrispondenza della sottostazione elettrica, in località Motta della Regina, in prossimità della quale sono segnalati villaggi di età neolitica, un casale basso medievale, tracce di viabilità antica e un insediamento di età tardoantica;
2. Sia attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione dei plinti di fondazione, delle piazzole e dei cavidotti. Qualora durante tutti i lavori di realizzazione delle opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico,

ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/2004, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

3. Successivamente al passaggio del cavidotto esterno sia ripristinato lo stato originario dei sedimi tratturali attraversati”;

▪ Ministero delle Imprese del Made in Italy (già dello Sviluppo Economico) – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise:

• prot. n. 140226 del 06/10/2022, trasmette nulla osta alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto MT 30 kV interrato per la connessione alla RTN di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (12 aerogeneratori) con una potenza di 54 MW da realizzarsi in località “Centoquaranta – Mezzanone” del comune di San Severo (Sezione MT) a condizione che:

1. tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata.

L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società RWE Renewables Italia S.r.l., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato, in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla società RWE Renewables Italia S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano in data 02/10/2020 al n. 1464 serie 3, eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs. 259/03;

• prot. n. 139496 del 06/10/2022, rilascia parere favorevole, all'avvio della costruzione ed esercizio in AT 150 kV di collegamento tra la Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT 30/150 kV e la Stazione Elettrica terna denominata “San Severo” per il collegamento di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (12 aerogeneratori) con una potenza di 54 MW da realizzarsi in località “Centoquaranta – Mezzanone” del comune di San Severo (Sezione AT), preso atto della dichiarazione d'impegno del 13/09/2022 resa dalla Società RWE Renewables Italia S.r.l. “... a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla «Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe” di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007» ...”;

• Ministero dell'Economia e delle Finanze Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 8897 del 19/05/2023, In seguito agli accertamenti effettuati da questa Direzione Regionale, si è potuto appurare che l'immobile intestato a “Demanio Pubblico dello Stato” (Comune di San Severo, Fg 112 p.la 261) è in gestione al Consorzio di Bonifica della Capitanata. Ciò premesso, si rappresenta che la scrivente non esprimerà alcun parere finalizzato all'esecuzione dell'opera e che lo stesso potrà essere rilasciato dal competente Consorzio. Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata è pregato di procedere alla voltura degli immobili di che trattasi, attribuendo agli stessi la corretta intestazione catastale.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO che:

- la particella segnalata dall’Agenzia del Demanio (Comune di San Severo, Fg. 112 p.la 261) non è ricompresa nel piano particellare indicato nell’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità (prot. n. del 14846 del 20/12/2022)

si ritiene superato l’onere di verifica fermo restando che, qualora dovesse essere identificata la presenza di un immobile intestato a “Demanio Pubblico dello Stato” la società RWE Renewables Italia S.r.l. dovrà avviare la procedura di rilascio di concessione presso il competente Consorzio per La Bonifica della Capitanata, come indicato dall’Agenzia del Demanio;

- Regione Puglia – Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, UO Demanio Patrimonio – Parco Tratturi Foggia, prot. n. 13354 del 11/10/2022, al fine di poter esprimere il parere di competenza richiede le seguenti delucidazioni:

1. in merito all’attraversamento del cavidotto MT lungo il Regio Tratturo Foggia-Aquila, chiarire la differenza riscontrata tra il piano particellare di esproprio, che lo individua alle particelle n. 11; 400 del foglio 110, e il file vettoriale degli stati informativi identificativi georiferiti nel sistema WGS84, che invece lo attraversa alle particelle 59 e 434 del foglio73 così come pubblicate on-line dall’agenzia delle entrate attraverso servizio wms;
2. indicare nel dettaglio se le aree interessate dal cavidotto lungo il Trattarello Ratino - Casone, siano situate sulla SP27 oppure interessano aree limitrofe;
3. in merito all’attraversamento del cavidotto MT lungo il Regio Trattarello Foggia - Sannicandro, chiarire la differenza riscontrata tra il piano particellare di esproprio, che lo individua lungo la SP47bis, e il file vettoriale degli stati informativi identificativi georiferiti nel sistema WGS84, che invece lo attraversa nel punto di immissione sulla particella adiacente n. 34 del foglio 113.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

RILEVATO che:

- la Società istante, con nota pec del 20/10/2022 (acquisita al prot. n. 10756 del 20/10/2022), trasmetteva nota di chiarimento redatta del progettista incaricato dalla Società in merito ai punti 1, 2 e 3 della sopra citata nota prot. 13354/2022.

Pertanto si ritiene assolto da parte della Società l’obbligo di effettuare la suddetta verifica;

- Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, nota prot. n. 17521 del 21/10/2022, rilasciava parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera condizione che non vi sia interferenza tra l’impianto oggetto di questo procedimento e l’impianto autorizzato con A.D. n. 53 del 25/10/2016 alla società Luxenia S.r.l. (C.F./P.IVA 03660500715).

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

RILEVATO che:

- la Società istante, con nota pec del 01/03/2023 (acquisita al prot. n. 3943 del 01/03/2023), comunicava *“... di aver provveduto, a seguito di tavolo tecnico in corso con la società Luxenia S.r.l. a verificare una potenziale interferenza a livello di progettazione definitiva riguardante il cavidotto di connessione che verrà opportunamente dettagliata in sede di progettazione esecutiva ove, nell’interesse delle medesime società, saranno adottate le migliori soluzioni progettuali ...”*.

Pertanto, in fase di definizione del progetto esecutivo, nel prosieguo delle interlocuzioni in corso con la società Luxenia S.r.l., laddove dovessero emergere delle modifiche al progetto così come approvato con il presente provvedimento, le stesse si qualificheranno quali modifiche ex D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e quindi soggette alle

discipline autorizzative di variante ivi previste.

- Regione Puglia - Sezione Risorse idriche, nota prot. n. 981 del 25/01/2023, comunica limitatamente alla compatibilità con il PTA, nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n. 26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n. 7/2016;
- Regione Puglia – Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici, prot. n. 11665 del 24/10/2022, attesta che per il Comune di San Severo non risultano terreni gravati da Uso Civico;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 28723 del 25/10/2022, ha comunicato che la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, nell'ambito del Procedimento Valutazione di Impatto Ambientale presso il MITE (ID_ VIP: 4488), a seguito di specifica richiesta di valutazione da parte della Sezione Autorizzazioni Ambientali di codesta Regione (nota Regione Puglia prot. n. 1931 del 20.02.2019), ha espresso le proprie preliminari valutazioni sul progetto in argomento presentato all'epoca dalla Società Innogy S.r.l., con nota prot. n. 4001 del 29/03/2019, evidenziando che il parere finale sull'intervento in progetto poteva essere formulato solo a seguito della acquisizione e valutazione della documentazione tecnica integrativa, prodotta in coerenza con quanto rappresentato nello stesso parere n. 4001/2019. Ciò premesso, dall'esame della documentazione progettuale di riferimento, relativa al Procedimento di Autorizzazione Unica, si rileva che il layout progettuale dell'impianto eolico e delle opere di connessione, presentato dalla RWE Renewables S.r.l. (la quale è subentrata per fusione e incorporazione alla società Innogy S.r.l., come da comunicazione del 20/01/2021, agli atti n. 1471 del 21/01/2021) non risulta essere variato rispetto a quello oggetto delle valutazioni di cui al parere di questa Autorità n. 4001/2019 sopra richiamato, mentre gli elaborati progettuali di riferimento risultano essere stati in parte integrati e/o aggiornati in considerazione delle analisi e valutazioni di compatibilità idrologica e idraulica redatte dai progettisti e innanzi richiamate, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale ritiene di poter esprimere parere di compatibilità con le N.T.A. del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) per il progetto in argomento, con la condizione vincolante che, in fase di progettazione esecutiva e/o realizzazione delle stesse opere, per le interferenze tra le opere di progetto e le aree disciplinate dalle NT A del PAI, siano attuate le precauzioni e accortezze finalizzate a garantire la sicurezza idraulica di tutti i manufatti da realizzare, previste nell'elaborato "Studio di compatibilità idrologica – idraulica", datato marzo 2020. Si ritiene, inoltre, di prescrivere che per l'interferenza tra la nuova viabilità a servizio dell'aerogeneratore WTG7 e il reticolo idrografico, siano attuate le stesse modalità realizzative della viabilità, previste nel richiamato Studio di compatibilità, per la viabilità di accesso all'aerogeneratore WTG6. Allo stesso modo, per tutte le intersezioni tra il cavidotto interrato di progetto e i corsi d'acqua formalmente riportati nelle cartografie del PAI e dotati di opere di presidio idraulico (opere spondali e rivestimenti artificiali), le opere da realizzare non dovranno in nessun modo modificare l'attuale assetto spondale e del fondo dei citati corsi d'acqua, compromettendo l'officiosità idraulica originaria degli stessi, ricorrendo se necessario alla tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.). Si ritiene infine di raccomandare che, nell'eventuale provvedimento autorizzativo finale per il progetto, siano inserite le seguenti ulteriori prescrizioni, la cui ottemperanza resta a carico del soggetto proponente e la relativa verifica a cura dei soggetti/Enti competenti per legge:
 - le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
 - le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle

acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 6624 del 22/03/2023, dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con la rete idrografica, sia con la rete di adduzione e di distribuzione del Comprensorio Irriguo del Fortore, Distretto 6A.

a) Rete idrografica

Gli elettrodotti di connessione dell'impianto in progetto alla rete elettrica nazionale attraversano, lungo il loro tracciato, gli alvei di alcuni corsi d'acqua della rete idrografica regionale e precisamente il Canale di Ferro, il Canale Ferrante, il Canale Venolo ed il Canale Santa Maria, oltre ad altri impluvi minori. L'attraversamento degli alvei è consentito unicamente mediante t.o.c. con franco netto rispetto al fondo e al profilo degli alvei non inferiore a mt. 3,00 con distanza dei punti di inizio e termine della trivellazione rispetto ai cigli attuali degli alvei di almeno di mt. 20,00; la stessa distanza minima deve essere rispettata contemporaneamente rispetto ai limiti della proprietà demaniale. Prescrizioni più severe, rispetto al franco ed alla distanza dei punti di inizio e fine t.o.c. potranno essere imposti dagli altri soggetti istituzionali competenti (Regione Puglia Servizio Autorità Idraulica, Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale).

Si ritiene che le modalità innanzi descritte per l'attraversamento degli alvei non costituiscano pregiudizi e/o inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto potrà esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori purché negli attraversamenti, da uniformare alle richiamate prescrizioni, vengano rispettate anche le seguenti condizioni:

- 1) La presenza degli elettrodotti venga segnalata adeguatamente per mezzo di apposite paline, ancorate al tubo di protezione dei cavi elettrici ed aventi altezza fuori terra pari a mt. 2,00;
- 2) Prima dell'inizio dei lavori venga acquisita l'autorizzazione idraulica della Autorità Idraulica, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n. 523;
- 3) Prima dell'inizio dei lavori venga acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale;
- 4) Prima dell'inizio dei lavori venga acquisita l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n°17/2013.

b) Rete di adduzione e distribuzione irrigua

Le opere in progetto comportano diverse interferenze (parallelismo, intersezione e sovrapposizione) con la rete di adduzione e distribuzione irrigua del distretto 6A del Comprensorio Irriguo del Fortore.

b1) Rete di Adduzione

Sono state rilevate 4 interferenze:

1. Intersezione tra cavidotto e adduttore del 6A in corrispondenza della strada podereale tra le particelle 259 e 261 del foglio 112 di San Severo, intestate al Demanio Pubblico della Regione Puglia; in dette particelle è installata una condotta interrata in c.a.p. ϕ 1740, avente pressione di esercizio di 7 atm e fascia di esproprio di 15 m.;
2. intersezione tra cavidotto e adduttore del 6A in corrispondenza della s.p. tra le particelle 204 e 206 del foglio 125 di San Severo, intestate al Demanio Pubblico della Regione Puglia; in dette particelle è installata una condotta interrata in c.a.p. ϕ 1740, avente pressione di esercizio di 7 atm e fascia di esproprio di 15 m.;
3. intersezione tra cavidotto e adduttore del 6A in corrispondenza della particella 396 del foglio 126 di San Severo, intestata al Demanio Pubblico della Regione Puglia; in detta particella è installata una condotta interrata in c.a.p. ϕ 1740, avente pressione di esercizio di 7 atm e fascia di esproprio di 15 m.;
4. Sovrapposizione tra cavidotto e adduttore del 6A in corrispondenza delle particelle 401-402-404-

407-408-410 del foglio 126 di San Severo, intestate al Demanio Pubblico della Regione Puglia; in dette particelle e installata una condotta interrata in c.a.p. ϕ 1740, avente pressione di esercizio di 7 atm e fascia di esproprio di 15 m;

b2) Rete di distribuzione

Pur essendo state riscontrate numerose interferenze con la rete di distribuzione dei settori 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14 e 15 del Distretto 6A del Comprensorio Irriguo del Fortore, sulla base della documentazione depositata sul portale non è risultato possibile definire con precisione i punti di interferenza; è necessario pertanto che la società proponente integri la documentazione tecnica con le planimetrie catastali georeferenziate dell'impianto (aerogeneratori e cavidotti di connessione) possibilmente in formate editabile (.dwg) (richiesta già formulata per le vie brevi all'Ing. Raina).

A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1,50 per condotte fino a ϕ 275 mm., mt. 2,50 per condotte da ϕ 300 a ϕ 500 mm., e mt. 4,50 per condotte da ϕ 600 a ϕ 1200 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3,00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3,75 ($1,50/2+3,00$) per condotte fino a ϕ 275 mm., a mt. 4,25 ($2,50/2+3,00$) per condotte da ϕ 300 a ϕ 500 mm. e mt. 5,25 ($4,50/2+3,00$) per condotte da ϕ 600 a ϕ 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3,00 dal limite dell'area demaniale. Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3,75 ($1,50/2+3,00$) per condotte fino a ϕ 275 mm., a mt. 4,25 ($2,50/2+3,00$) per condotte da ϕ 300 a ϕ 500 mm. e mt. 5,25 ($4,50/2+3,00$) per condotte da ϕ 600 a ϕ 1200 mm.. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3,00 dal limite dell'area demaniale.

Intersezioni (elettrodotta interrata)

- 1) Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10,50 (in asse alla condotta) per diametri sino a ϕ 275 mm., non inferiore a mt. 11,50 per diametri da ϕ 300 a ϕ 500 mm., non inferiore a mt. 13,50 per diametri da ϕ 600 a ϕ 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a ϕ 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6,00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30,00;
- 2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
- 3) La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;
- 4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
- 5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2,00;
- 6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;

7) L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);

8) La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm.(auspicabile).

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;

2) La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;

3) Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento;

4) Nel caso di adduttori di grosso diametro in luogo della incamiciatura potrà prevedersi la protezione delle condotte rispetto ai carichi indotti dal .transito di mezzi di trasporto e macchine operatrice mediante piastre di conglomerato cementizio armato di adeguate dimensioni ed opportunamente armate.

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili. (interferenza n.4 con adduzione irrigua).

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Anche per le interferenze con la rete di distribuzione irrigua, da risolvere con il rispetto delle condizioni innanzi precisate, prima dell'inizio dei lavori deve essere acquisita l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/2013.

In riferimento a suddetto parere si rimanda ai passaggi istruttori finali riportati nella narrativa di cui sopra e agli esiti, in particolare, compendiate con la prefata nota di questo Servizio prot. 10387 del 26/6/2023.

Pertanto si ritiene risolta la prescrizione inerente la sovrapposizione; contestualmente si segnala che, laddove in fase esecutiva dovessero emergere delle modifiche al progetto così come approvato con il presente provvedimento, limitatamente agli aspetti puntuali di che trattasi, le stesse potrebbero qualificarsi quali modifiche ex post di cui al D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e quindi soggette alle discipline autorizzative di variante ivi previste, ad oggi non preventivabili né compendiabili nel procedimento in essere.

- Comune di San Severo, prot. n. 36397 del 24/10/2022, conferma il precedente parere non favorevole espresso con nota prot. 35410 del 12/10/2022, in quanto l'intervento non è ammissibile poiché in contrasto con l'UCP "Paesaggi rurali" e con l'UCP "Coni visuali" e non già con Beni paesaggistici, per i quali è da applicarsi la disciplina di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Ad ogni buon fine, in caso di esito favorevole o parzialmente favorevole alla realizzazione dell'intervento, saranno da prevedere in sede

di rilascio dell'autorizzazione unica le misure di compensazione in conformità ai criteri dell'allegato 2 al D.M. 10/09/2010; tenuto conto del notevole impatto negativo sul paesaggio (contrasto con le misure di salvaguardia e utilizzazione previste per gli UCP "Paesaggi rurali" e per gli UCP "Coni visuali") tali misure di compensazione sono da prevedere nella misura massima prevista dall'Allegato 2 al D.M. 10/09/2010 ovvero in misura pari "*... al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto ...*" e in attuazione della Deliberazione di G.M. n. 116 del 13/06/2015 si determinano le misure di compensazione nella realizzazione di "Infrastrutture necessarie per la riduzione dell'inquinamento" e, in particolare, nella "Realizzazione di asfalti fonoassorbenti".

Pertanto, anche alla luce della intervenuta L.R. 28/2022, che introduce espresse previsioni sulle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale ex D.M. 10/09/2010, la società RWE Renewables Italia S.r.l. è chiamata ad attuare idonee misure di compensazione in favore del Comune di Sansevero di intesa con l'amministrazione comunale, alle condizioni economiche comunicate dall'Amministrazione, richiamate in Conferenza di Servizi e sopra riportate.

- Marina Militare – Comando Marittimo Sud – Taranto, prot. n. 34988 del 7/10/2022 e successivo prot. n. 37219 del 25/10/2022, non rileva motivi ostativi alla realizzazione del progetto in oggetto, come da documentazione progettuale visionata tramite il portale www.sistema.puglia.it;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 2493 26/01/2023, esprime parere favorevole per l'esecuzione dell'opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx
- Aeronautica Militare - Comando Scuole - III Regione Aerea, prot. n. 48185 del 18/10/2022, verificato che l'intervento proposto non interferisce con le installazioni della stessa Forza Armata né con i vincoli imposti a tutela delle stesse, esprime parere favorevole alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 710 del R.D. 327/42 e art. 334 comma 1, del D. Lgs. 66/2010, prescrivendo il rispetto delle indicazioni della circolare prot. n. 0009459 del 23/09/2022 dello Stato Maggiore della Difesa, concernente la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli, e l'obbligo di comunicare le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M., almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it;
- ENAC – Direzione Operazioni Sud, prot. n. 101383 del 16/08/2022, rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico con le seguenti prescrizioni:
 - l'ENAV con foglio ENAV\U\0041612\01-04-2021\OPS/OC/DSA/AND (ENACPROT-02/04/2021-0037178-A) ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e le interferenze con i sistemi NAV/COM (nella componente TBT) radar di ENAV mentre le procedure di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare;
 - in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna. Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente

dall'annesso alla ED Decision2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l'apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco- rosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo CS ADR DSN. Q.851 del Reg. UE 139/2014, in particolare dovrà essere installata sulla sommità della navicella una coppia di luci aeronautiche di media intensità di Tipo B, di colore rosso intermittenti, di cui una in st/ by in grado di accendersi automaticamente nel caso in cui la prima non dovesse funzionare. Dovranno inoltre essere installate almeno tre luci alla quota intermedia della torre, del tipo a bassa intensità, intermittenti e di colore rosso, visibili per tutti i 360° di azimut, come specificato al capitolo CS ADR- DSN.Q.846(c) del Reg. UE 139/2014. L'intermittenza delle luci di segnalazione di sommità ed intermedia dovrà essere contemporanea e sincronizzata tra tutte le torri componenti il parco. Il sistema di segnalazione luminosa dovrà essere dotato di back-up in modo da garantirne il funzionamento anche in caso di interruzione dell'erogazione della corrente elettrica di rete. Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole. Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

- Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m. al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva. Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria. Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse. L'apposizione di detta segnaletica, peraltro in ogni caso obbligatoria, è da ritenersi indispensabile anche come misura di mitigazione nei confronti della relativa prossimità del parco eolico con il bordo esterno del Macerone Ovest Corridor, destinato a Ultra light machine activity ULM/VDS (si veda AIP ENR6.3-11 ciclo AIRAC 14 JUL 2022 (A6/22) e AIP ENR5-5-4 ciclo AIRAC 16 JUN 2022 (A5/22). Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO che:

- la Società istante con nota pec 15/11/2022 (acquisita al prot. 12163 del 15/11/2022), al fine di dare seguito alle richieste indicate nel Verbale della Conferenza di Servizio del 02/11/2022 di assorbire le prescrizioni formulate dall'ENAC, in merito all'apposizione della segnaletica ottico - luminosa diurna da apporre sull'aerogeneratore, allineandole con le prescrizione dettate dal MASE, sulla medesima materia, nel corso del procedimento ex D.lgs. 152/2006 s.m.i., proponeva quale soluzione alternativa che *"... la pala abbia n. 3 bande alternate, poste alla sua estremità, verniciate con colore rosso – bianco – rosso, la cui ampiezza dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala. La restante parte della pala potrà essere verniciata di colore nero ..."*;
- successivamente, con ulteriore nota pec del 16/12/2022 (acquisita al prot. n. 14118 del 16/12/2022) formalizzava istanza, presso il MASE, per *"... l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza a condizione ambientale contenuta nel provvedimento di VIA n. 4488 del 29/11/2021 ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di parco eolico denominato "San Severo" ..."* con riferimento alla condizione n. 6 del citato provvedimento di VIA inerente la colorazione della pala.

Pertanto, la società RWE Renewables S.r.l. dovrà ottenere espresso nulla osta dall'ENAC in merito alla colorazione della pala limitatamente all'apposizione della segnalazione ottica diurna, non avendo il MASE competenza in merito alla sicurezza sul volo, prima dell'inizio lavori, e ai fini del successivo esercizio;

- SNAM Rete Gas S.p.A., prot. n. 176 del 05/10/2022, comunica che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO che:

- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, preso atto dei rilievi mossi dalla società Margherita S.r.l. nonché di quanto segnalato dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata con la citata nota prot. n. 6624 del 22/03/2023 sopra riportata, con nota prot. n. 6517 del 01/06/2023 ha dovuto precisare che il rilievo mosso dal citato Consorzio non poteva rientrare fra le prescrizioni da recepirsi in fase di redazione del progetto esecutivo, senza un preliminare adeguamento, se pur circoscritto, dei corrispondenti riferimenti progettuali. Pertanto, invitava la società RWE Renewable Italia S.r.l. a voler trasmettere il richiesto preventivo per il lavori di rafforzamento della condotta interferente debitamente accettato, ovvero eventuale proposta di delocalizzazione del citato tratto del cavidotto insistente sulle particelle 401-402-404-407-408-410 del foglio 126 di San Severo intestate al Demanio Pubblico della Regione Puglia;
- il proponente con nota pec del 09/06/2023 (acquisita al prot. n. 9813 del 09/06/2023) forniva riscontro alla succitata nota e allegava, a chiarimento, gli elaborati "OC.00 – Inquadramento area SSE su base Catastale" e "Relazione Tecnica Specialistica" dall'esame dei quali emergeva una *"... intersezione con il metanodotto a servizio della centrale a turbo gas di San Severo che attraversa diagonalmente la particella 558 del foglio 126 del Comune di San Severo ..."*.

Pertanto la società RWE Renewables Italia S.r.l. dovrà provvedere ad ottenere un nuovo nulla osta all'esecuzione dei lavori per il superamento dell'interferenza rilevata nell'elaborato "Relazione Tecnica Specialistica"

trasmesso in uno con la nota pec del 09/06/2023 (acquisita al prot. n. 9813 del 09/06/2023) di riscontro alla nota prot. n. 6517 del 01/06/2023 citata; contestualmente si segnala che, laddove dovessero emergere delle modifiche al progetto così come approvato con il presente provvedimento, le stesse si qualificherebbero quali modifiche ex D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e quindi soggette alle discipline autorizzative di variante ivi previste.

- ANAS S.p.A., prot. n. 748303 del 27/10/2022, chiede di inviare un elaborato planimetrico con evidenziate le opere da eseguire in prossimità o interferenti con le proprie Strade statali e la relazione tecnica descrittiva delle opere;

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue. RILEVATO che:

- la Società istante, con nota pec del 02/11/2022 (acquisita al prot. n. 11284 del 02/11/2022), al fine di consentire la verifica delle interferenze di progetto con le infrastrutture ANAS, trasmetteva la seguente documentazione:
 - relazione tecnica delle opere denominata "UTVLW08_Relazione Tecnica";
 - relazione descrittiva delle opere denominata "UTVLW08_Relazione Descrittiva";
 - planimetria di inquadramento del progetto (Quadro d'unione subbase Catastale), costituita da n. 4 elaborati grafici denominati "UTVLW08_Elaborato Grafico_0_04.1", "UTVLW08_Elaborato Grafico_0_04.2", "UTVLW08_Elaborato Grafico_0_04.3", "UTVLW08_Elaborato Grafico_0_04_4_ad eg.2020".

Pertanto si ritiene assolto da parte della Società l'obbligo fornire la documentazione richiesta. Corre l'obbligo evidenziare che laddove dovessero intervenire prescrizioni di carattere esecutivo che comportino modifiche al progetto così come approvato con il presente provvedimento, le stesse si qualificherebbero quali modifiche ex D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e quindi soggette alle discipline autorizzative di variante ivi previste;

- Terna S.p.A., prot. n. 0105558 del 01/12/2022, sostituisce il parere rilasciato con precedente nota prot. TERNA/P20220100880 del 16/11/2022 precisando quanto segue:
 - in data 09/08/2018 la Società INNOGY ITALIA S.P.A. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolico) per una potenza in immissione pari a 54 MW nel Comune di San Severo (FG);
 - in data 02/11/2018 con lettera prot. TERNA/P20180027626 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV al futuro ampliamento della Stazione Elettrica a 380 kV della RTN denominata "San Severo";
 - in data 30/11/2018 la Società INNOGY ITALIA S.P.A. ha accettato la STMG suddetta;
 - in data 06/08/2019 con lettere prot. TERNA/A20190056123 e in data 10/09/2019 con lettera prot. TERNA/A20190062586 la Società INNOGY ITALIA S.P.A. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
 - in data 23/10/2019 TERNA con lettera prot. TERNA/P20190074242 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete;
 - in data 19/02/2021 con lettera TERNA/P Terna ha comunicato l'esito favorevole della voltura dell'iniziativa a favore della società RWE Renewables Italia S.r.l..

Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale: con riferimento alle interferenze, dei progetti proposti, con attività minerarie la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla-osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ha rimandato al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta Direttiva Direttoriale, considerato che:

La Società istante, ha depositato sul portale telematico www.sistema.puglia.it la “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie” del 18/11/2020, con la quale ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012. In particolare ha dichiarato “... di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti ...”.

Pertanto si ritiene assolto da parte della Società l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, considerato che:

- la Regione Puglia - Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 17521 del 21/10/2022, rilasciava parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera condizione che non vi sia interferenza tra l’impianto oggetto di questo procedimento e l’impianto autorizzato con A.D. n.53 del 25.10.2016 alla società Luxenia S.r.l. (C.F./P.IVA 03660500715);
- questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 14846 del 20/12/2022, trasmetteva la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, al Comune di San Severo, alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società RWE Renewables Italia S.r.l., con l’invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all’Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- successivamente pervenivano n. 2 osservazioni trasmesse con pec del 25/01/2023 (acquisita al prot. n. 1471), dell’Azienda Agricola del Sud di Pansano Alfonso & C S.a.S., e del 27/01/2023 (acquisita al prot. n. 1926 del 28/01/2023) dell’Azienda Agricola Albano Group S.r.l.; trasmesse dallo scrivente Servizio con note prot. n. 2034 del 02/02/2023 e nota prot. n. 2663 del 09/02/2023;
- il proponente con nota pec del 15/02/2023 (acquisita al prot. n. 3126 del 15/02/2023) proponeva proprie osservazioni all’Azienda Agricola Albano Group S.r.l., che con ulteriore nota pec del 29/03/2023 (acquisita al prot. n. 5619 del 29/03/2023) informava, il Servizio precedente, che erano incorso trattative per la risoluzione bonaria delle osservazioni proposte;
- analogamente la società marco Polo Solar S.r.l. con nota pec del 20/02/2023 (acquisita al prot. n. 3266 del 20/02/2023) trasmetteva comunicazione, a firma congiunta con il proponente RWE Renewables Italia S.r.l., con la quale attestavano l’eliminazione dell’interferenza rilevata con la pec del 27/01/2023 (acquisita al prot. n. 1926 del 28/01/2023);
- infine, al termine del periodo di pubblicazione, l’istante con nota pec del 01/03/2023 (acquisita al prot. n. 3943 del 01/03/2023) trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali (27/12/2022); nonché la nota del Comune di San Severo, prot. n. 3531 del 30/01/2023 attestante l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio online del Comune;
- successivamente con nota pec del 07/03/2023 (acquisita al prot. n. 4195 del 07/03/2023) la società Margherita S.r.l. presentava istanza di accesso informale agli atti del procedimento in oggetto in qualità di soggetto interessato in quanto “... l’impianto eolico progettato dalla RWE Renewable Italia S.r.l. e/o le relative opere di connessione incidono, con aree di proprietà della Margherita S.r.l. ...”, cui il Servizio precedente riscontrava, con nota prot. n. 4518 del 15/03/2023, invitando la citata società voler provvedere a presentare istanza formale di accesso agli atti, cui la Margherita S.r.l. provvedeva con nota pec del 16/03/2023 (acquisita al prot. n. 4613 del 16/03/2023);
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 5713 del 31/03/2023 consentiva l’accesso, mediante visione, alla documentazione sia progettuale che amministrativa alla Margherita S.r.l., atteso che con la precedente citata nota prot. n. 4518 del 15/03/2023 il Servizio precedente ha individuato e informato la RWE Renewables Italia S.r.l., in qualità di contro interessata, della richiesta di accesso la quale non si è avvalsa della facoltà di presentare una motivata opposizione alla stessa entro il termine previsto di 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione;

- a valle del sopra riferito contraddittorio susseguente tra il proponente e la società Margherita S.r.l.; in ultimo la società RWE Renewables Italia S.r.l. con nota pec del 09/06/2023 (acquisita al prot. n. 9813 del 09/06/2023), in riscontro alla citata richiesta, chiariva che:
- la sottostazione utente 30/150 kV è individuate entro i limiti catastali della particella n. 561 fg. 126 e non sulla strada di accesso alla S.E. 380/150 kV di Terna;
- stava provvedendo alla traslazione, entro i limiti della particella catastale 559 del fg. 126 sulla quale è localizzata la Sottostazione elettrica della sezione a 150 kV condivisa con altri utenti in accordo con questi ultimi, liberando la particella 550 di proprietà della Margherita S.r.l.;
- al fine di superare la sovrapposizione del tratto di cavidotto MT, insistente sulle particelle 401-402-404-407-408-410 del foglio 126 di San Severo intestate al Demanio Pubblico della Regione Puglia, con le condotte idriche del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, attesa la impossibilità di accettare il preventivo formulato dal citato Ente ritenuto dal proponente troppo oneroso, ha proposto **la delocalizzazione del tratto su strada esistente di proprietà di Terna S.p.A. alle p.lle 558 e 560 fg. 126 allegando una relazione tecnica esplicativa e una planimetria di dettaglio con la indicazione del vecchio tracciato e del nuovo**; avviando contestualmente una interlocuzione con il gestore della RTN al fine di sottoscrivere accordi bonari per il passaggio sulle già citate particelle 558 e 560 fg. 126 di San Severo.

Detti chiarimenti erano ritenuti sufficienti per la conferma degli esiti istruttori favorevoli per quanto di stretta competenza del Servizio procedente, al netto di possibili ulteriori attività esperibili in senso alla procedura espropriativa curata da altro Ufficio regionale competente.

Considerato che:

- la società RWE Renewables Italia S.r.l. con nota del 21/04/2023 acquisita al prot. n. 7493 del 26/04/2023, e nota del 27/06/2023 acquisita al prot. n. 10443 del 27/06/2023 trasmetteva:
 - il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*, firmato digitalmente su supporto ottico autentica e conforme, comprensiva anche degli strati informativi identificativi dell’impianto al fine della conservazione digitale su apposito server. Gli elaborati progettuali firmati singolarmente senza collazione in folder e successiva compressione fatta eccezione per gli strati informativi;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il rappresentante legale della società si impegna alla rinuncia formale alla occupazione delle particelle 401-402- 404-407-408-410 del foglio 126 di San Severo, all’aggiornamento del relativo piano particellare e tutta la documentazione ad esso collegata, nonché alla rinuncia di una nuova dichiarazione di pubblica utilità impegnandosi a acquisire le particelle 558 e 560 fg. 126 mediante accordo bonario con la società Terna S.p.A.;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - un’asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;

- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P
- una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espreso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- il Piano di Utilizzo in conformità all'art.9 e Allegato 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 pubblicato sulla GU n.183 del 07-08-2017 che la società **RWE Renewables Italia S.r.l.** deve presentare almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, anche solo per via telematica nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- attestazione di pagamento dell'onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 6124 del 04/04/2023 e ad integrazione e rettifica parziale prot. n. 10387 del 26/06/2023, questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, **con tutte le prescrizioni sopra elencate, ivi incluse quelle solidali al provvedimento ministeriale di compatibilità ambientale** e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- in data 04/05/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società RWE Renewables Italia S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 1197 del 10/05/2023 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo acquisito al repertorio n. 025052 del 09/05/2023;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 0163688 del 26/04/2023;

si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui

all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **54,00 MWe**, costituito da **12 aerogeneratori** della potenza uninominale pari a 4,5 MWe, da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG) località "Centoquaranta - Mezzanone", posizionati secondo le seguenti coordinate (come riportate nel parere n. 187 del 29/11/2021 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS) e riportate in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
A1	542531,1449	4616376,3174
A2	542510,6631	4615776,5336
A3	542020,5420	4615430,9106
A4	541656,3747	4614946,5769
A5	541228,8318	4614521,0852
A6	540737,2189	4614177,1131
A7	539856,5623	4613738,1060
A8	540481,3606	4610563,1878
A9	540382,6500	4609973,4934
A10	540072,9577	4609447,5282
A11	539655,2419	4608975,0178
A12	539135,8624	4608674,7564

- delle opere di connessione (cod. id.: 201800340) le quali prevedono che la centrale venga collegata in antenna a 150 kV al futuro ampliamento della Stazione Elettrica a 380 kV della RTN denominata "San Severo" (autorizzato con D.D. n. 34 del 22/09/2016 rettificata con D.D. n. 50 del 25/10/2016 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 76 del 12/07/2017). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - di un cavidotto MT a 30 kV interna al parco di collegamento alla Sottostazione Utente di Trasformazione 30/150 kV nel comune di San Severo (FG);
 - di una Sottostazione Utente di trasformazione 30/150 kV collegata in antenna con la sezione a 150 kV del futuro ampliamento della S.E. 380/150 kV sita nel Comune di San Severo (FG);
 - di un cavidotto AT a 150 kV di collegamento fra la Sottostazione Utente di Trasformazione 30/150 kV e la Stazione di Smistamento condivisa con altri proponenti a 150 kV collegata in antenna con la sezione a 150 kV del futuro ampliamento della S.E. 380/150 kV sita nel Comune di San Severo (FG)
 - del futuro ampliamento della Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN denominata "San Severo" (autorizzato con D.D. n. 34 del 22/09/2016 rettificata con D.D. n. 50 del 25/10/2016 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 76 del 12/07/2017);
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: “Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “*modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*”;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 "D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)";
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento";
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22";
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo";
- la LR 28/2022 e s.m.i "norme in materia di transizione energetica".

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla procedura ambientale, con nota prot. n. 96952 del 03/08/2022 il **Ministero della Transizione Ecologica** (ora MASE) ha acquisito:
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022 che rilasciava giudizio di compatibilità ambientale favorevole con le prescrizioni espresse nel parere n. 187 del 29/11/2021 a cui si rimanda;
- il parere positivo con condizioni ambientali n. 187 del 29/11/2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
- con riferimento alla procedura paesaggistica, si precisa che:
 - il Comune di San Severo, con nota prot. n. 36397 del 24/10/2022, confermava il precedente parere non favorevole espresso con nota prot. 35410 del 12/10/2022, in quanto l'intervento non è ammissibile poiché in contrasto con l'UCP "Paesaggi rurali" e con l'UCP "Coni visuali" e non già con Beni paesaggistici, per i quali è da applicarsi la disciplina di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Ad ogni buon fine, in caso di esito favorevole o parzialmente favorevole alla realizzazione dell'intervento, saranno da prevedere in sede di rilascio dell'autorizzazione unica le misure di compensazione in conformità ai criteri dell'allegato 2 al D.M. 10/09/2010; tenuto conto del notevole impatto negativo sul paesaggio (contrasto con le misure di salvaguardia e utilizzazione previste per gli UCP "Paesaggi rurali" e per gli UCP "Coni visuali") tali misure di compensazione sono da prevedere nella misura massima prevista dall'Allegato 2 al D.M. 10/09/2010 ovvero in misura pari "... al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto ..." e in attuazione della Deliberazione di G.M. n. 116 del 13/06/2015 si determinano le misure di compensazione nella realizzazione di "Infrastrutture necessarie per la riduzione dell'inquinamento" e, in particolare, nella "Realizzazione di asfalti fonoassorbenti";
 - nella Conferenza dei Servizi decisoria del 2/11/2023 il Responsabile del procedimento rilevava che l'amministrazione comunale non aveva chiarito l'occorrenza dei termini di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, concentrando la propria valutazione sugli Ulteriori Contesti Paesaggistici anziché sui Beni Paesaggistici propriamente detti. Tale mancata specificazione su questi ultimi non consentiva di controvertere rispetto alla posizione del proponente in ordine alla non necessità di acquisire titolo di Autorizzazione paesaggistica, non necessità che quindi poteva intendersi, attesa la presenza odierna di alcun rappresentante dell'amministrazione comunale, consolidata.
 - Rispetto ai temi propri dell'accertamento di compatibilità paesaggistica su UCP in ordine a

impatti paesaggistici di tipo areale (UCP quali paesaggi rurali e coni visuali), - impatti su altri UCP (lineari come tre tratturi, tuttavia antropizzati come da valutazioni del CTVIA, e aree di tutela contermini a masserie tuttavia non interessate da manufatti fuori terra solidali all'impianto proposto), valutazioni di merito risultavano già confluite nel provvedimento di compatibilità ambientale ministeriale, che aveva superato i rilievi critici che discendono da i predetti impatti, prescrivendo anche idonee misure di mitigazione e ripristino post-operam. Pertanto, fatta salva la possibilità per l'amministrazione comunale dissenziente di ricorrere al dispositivo di cui al 14-quinquies della Legge 241/90, si riteneva assolta la compatibilità paesaggistica ai fini autorizzativi nel presente procedimento.

- Nella stessa sede si confermava la necessità di riconoscere al Comune le misure di compensazione nella misura quantitativa massima consentita dal DM 10/09/2010, con favor verso iniziative tese al contrasto della povertà energetica sul territorio (es. creazione di comunità energetiche e condivisione di risorse energetiche a basso costo a favore del territorio), sulle quali l'Ufficio regionale precedente si riserva di esercitare diritto di veto, **fino alla perdita di efficacia del titolo autorizzativo ai sensi dell'Allegato 2, punto 3 del predetto decreto**, qualora gli accordi successivamente formalizzati non contemplino adeguatamente detta tematica tra le alternative, e in subordine quanto richiesto dall'amministrazione comunale nella propria comunicazione del 21 ottobre 2022, valorizzabile a mente anche di quanto disposto dalla DGR 28 settembre 2010, n.2084 pubblicata sul BURP n. 159 del 19/10/2010 che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti.
- nota prot. n. 6124 del 04/04/2023 a parziale rettifica ed integrazione nota prot. n. 10387 del 26/06/2023, questa Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., visti e considerati i pareri, gli assensi e nulla osta rilasciati con le prescrizioni e alle condizioni alle quali si rimanda in atti, con il supporto del Dirigente di Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, **comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica** ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "*Transizione Energetica*" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387;
- il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990; è l'ing. Francesco Corvace individuato per effetto della D.D. n. 26 del 09/02/2022 avente ad oggetto "Sezione Transizione Energetica – Attribuzione della delega ex art. 45 della legge regionale n. 10 del 16 aprile 2007 al Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili", per adozione procedimenti autorizzatori per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili et alii;
- in capo al Responsabile del presente atto e degli altri firmatari ed estensori del presente atto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **RWE Renewables Italia S.r.l.** in data 04/05/2023;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la società **RWE Renewables Italia S.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;

- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **RWE Renewables Italia S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 6124 del 04/04/2023 e a parziale rettifica ed integrazione nota prot. n. 10387 del 26/06/2023 con la quale la Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, con salvezza di tutte le prescrizioni e condizioni imposte dagli enti intervenuti nel corso del procedimento, dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 a favore della società **RWE Renewables Italia S.r.l.** con sede legale in Roma (RM), Via Andrea Doria 41/G, Cod. Fisc. e P.IVA 06400370968., dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **54,00 MWe**, costituito da **12 aerogeneratori** della potenza uninominale pari a 4,5 MWe, da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG) località "Centoquaranta - Mezzanone", posizionati secondo le seguenti coordinate (come riportate nel parere n. 187 del 29 novembre 2021 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS facente parte integrante e sostanziale della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022, disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica) ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
A1	542531,1449	4616376,3174
A2	542510,6631	4615776,5336
A3	542020,5420	4615430,9106
A4	541656,3747	4614946,5769
A5	541228,8318	4614521,0852

A6	540737,2189	4614177,1131
A7	539856,5623	4613738,1060
A8	540481,3606	4610563,1878
A9	540382,6500	4609973,4934
A10	540072,9577	4609447,5282
A11	539655,2419	4608975,0178
A12	539135,8624	4608674,7564

- delle opere di connessione (cod. id.: 201800340) le quali prevedono che la centrale venga collegata in antenna a 150 kV al futuro ampliamento della Stazione Elettrica a 380 kV della RTN denominata "San Severo" (autorizzato con D.D. n. 34 del 22/09/2016 rettificata con D.D. n. 50 del 25/10/2016 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 76 del 12/07/2017). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - di un cavidotto MT a 30 kV interna al parco di collegamento alla Sottostazione Utente di Trasformazione 30/150 kV nel comune di San Severo (FG);
 - di una Sottostazione Utente di trasformazione 30/150 kV collegata in antenna con la sezione a 150 kV del futuro ampliamento della S.E. 380/150 kV sita nel Comune di San Severo (FG);
 - di un cavidotto AT a 150 kV di collegamento fra la Sottostazione Utente di Trasformazione 30/150 kV e la Stazione di Smistamento condivisa con altri proponenti a 150 kV collegata in antenna con la sezione a 150 kV del futuro ampliamento della S.E. 380/150 kV sita nel Comune di San Severo (FG)
 - del futuro ampliamento della Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN denominata "San Severo" (autorizzato con D.D. n. 34 del 22/09/2016 rettificata con D.D. n. 50 del 25/10/2016 e volturata a Terna S.p.A. con D.D. n. 76 del 12/07/2017);
- delle infrastrutture strettamente indispensabili e riferite in progetto.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more della stipula nei termini di cui alla prefata DGR, dette misure restano vincolanti nei termini già riferiti in atti e nella conferenza di servizi decisoria del 2/11/2022.

ART. 4)

La società **RWE Renewables Italia S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R.

18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *“Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l’esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all’esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 6124 del 04/04/2023 e a parziale rettifica ed integrazione nota prot. n. 10387 del 26/06/2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini

stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o

di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui

al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

AR. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 32 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, a:
 - Segreteria della Giunta Regionale;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
 - Provincia di Foggia;
 - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia: Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - GSE S.p.A;
 - Comune di San Severo;

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
- ANAS S.p.A;
- SNAM Rete Gas S.p.A.;
- ENAC – AOT;
- Servizio Gestione Opere Pubbliche, alla P.O. Procedure Espropriative della Regione Puglia;
- Terna S.p.A.;
- Innovapuglia S.p.A.;
- RWE Renewables Italia S.r.l., per il tramite di p.e.c., in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Reti Energetiche E Loro Connessione Con Le Politiche Regionali
Brigitta Ieva

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli